



DIFENDE I TUOI DIRITTI

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA

DAS  **in AZIENDA**

**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI
TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE
PER LE IMPRESE**

Set informativo che contiene:

- **DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

**Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori -
Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari**



DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

GUIDA ALLA LETTURA

Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), **abbiamo evidenziato "in grassetto"** i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.

Le *parole in corsivo* si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.

Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:

| | | | |
|---|-----------------------------------|---|--|
|  | Che cosa è assicurato? |  | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
|  | Che cosa non è assicurato? |  | Come posso disdire la polizza? |
|  | Quali sono i limiti di copertura? |  | Quando e come devo pagare? |
|  | Dove vale la copertura? |  | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? |

I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO

CONSULENZA LEGALE CONSULDAS  **800 849090**
ASSISTENZA SINISTRI **045 8378901**
ALTRE INFORMAZIONI **045 8372611**

servclienti@das.it
www.das.it

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



INDICE

| | | |
|--|-------------|--------|
| DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | | Pg. 2 |
| GARANZIE PACCHETTO BASE | Art. 1 | Pg. 3 |
| RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI | Art. 2 | Pg. 5 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI | Art. 3 | Pg. 5 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO | Art. 4 | Pg. 6 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT | Art. 5 | Pg. 7 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE CONTROVERSIE CON I CLIENTI – 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO | Art.6 | Pg. 8 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE CONTROVERSIE CON I CLIENTI – 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO | Art. 7 | Pg. 9 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE CONTROVERSIE CON I CLIENTI – 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO | Art. 8 | Pg. 9 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA | Art. 9 | Pg. 10 |
| GARANZIE TUTELA LEGALE PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA | Art. 10 | Pg. 11 |
| OPZIONE “ESCLUSIONE CONTROVERSIE DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO” | Art. 11 | Pg. 12 |
| GARANZIE A TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE | Art. 12 | Pg. 12 |
| SPESE NON COPERTE | Art. 13 | Pg. 14 |
| GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE | Artt. 14-18 | Pg. 14 |
| DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Artt. 19-33 | Pg. 15 |

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

| | |
|--|--|
| Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio. |
| Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. |
| Assicuratore | La compagnia di assicurazioni |
| Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
| Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
| Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
| Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso. |
| DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
| Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
| Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. |
| Documento di guida | È il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC). |
| Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
| Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
| Franchigia | Quota di spese che restano a carico dell'assicurato. |
| Libro unico del lavoro | È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. |
| Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
| Parti | Il contraente e DAS. |
| Patteggiamento | È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l'imputato e il pubblico ministero circa l'entità della pena da irrogare (tecnicamente "applicazione della pena su richiesta delle parti"). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno "sconto" della pena fino al limite di un terzo. |
| Periodo di validità del contratto | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza alla data di scadenza della polizza. |
| Polizza | Il documento che prova l'assicurazione. |
| Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
| Prescrizione del reato | Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo sia avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l'imputato. È disciplinata nel codice penale agli artt. 157-161. |
| Proprietà industriale | L'espressione proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della proprietà industriale (CPI). |
| Risoluzione amichevole della controversia | È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica |
| Sanzione amministrativa | Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria. |
| Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
| Spese peritali | Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
| Spese di soccombenza | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. Per quanto attiene alla presente polizza, si intendono le spese che il giudice pone a carico dell'assicurato ma che sarebbero onere della controparte. |
| Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |



SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

ARTICOLO 1 - GARANZIE PACCHETTO BASE - SEMPRE OPERANTE



1.1 - COSA È ASSICURATO - GARANZIE DI TUTELA LEGALE IN AMBITO PENALE

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi* relativi all'attività d'impresa svolta dal *contraente*.

1.1.2. La garanzia opera per difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'articolo 1.6 lettera h)** per i *delitti dolosi*.

1.1.3. In relazione a tali *eventi*, DAS assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la fase giudiziale in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 13 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.

1.1.4. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'assicurato:

- eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto un procedimento penale e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- anticipa le spese necessarie per un procedimento penale per *delitto doloso*, **con il limite di 5.000 euro per evento** in attesa della definizione del giudizio, **con restituzione a DAS se il procedimento si conclude con una sentenza o un provvedimento che non rientra tra quelli in copertura. L'importo anticipato andrà restituito entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento da cui risulta la non operatività della garanzia;**
- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del massimale indicato in polizza, con restituzione a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.**



1.2 - COSA È ASSICURATO - GARANZIE DI TUTELA LEGALE CONTRO SANZIONI AMMINISTRATIVE

1.2.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi relativi* all'attività d'impresa svolta dal *contraente*.

1.2.2. La garanzia opera per presentare opposizione, davanti all'autorità competente, contro una *sanzione amministrativa* per la presunta inosservanza di una norma di legge, **purché non riguardi la materia fiscale e tributaria.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:

- Normativa sulla Privacy (GDPR General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy - Decreto Legislativo 196/2003, successive integrazioni e modifiche);
- Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008, successive integrazioni e modifiche);
- Responsabilità amministrativa da reato ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", Decreto Legislativo 231/2001, successive integrazioni e modifiche);
- Controlli in materia di sicurezza alimentare ("HACCP" – Decreto Legislativo 193/2007, successive integrazioni e modifiche);
- Codice dell'ambiente ("Testo unico in materia ambientale", Decreto Legislativo n. 152/2006, successive integrazioni e modifiche).

1.2.3. In relazione a tali *eventi*, DAS assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per presentare l'opposizione e affrontare il procedimento amministrativo in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 13 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.

1.2.4. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale in materia e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



1.3 - COSA È ASSICURATO - GARANZIE DI PERDITE PECUNIARIE "SICUREZZA, PRIVACY E CYBER"

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dal *contraente* derivanti da:

- Rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber tramite l'utilizzo del servizio "Linkiller".** DAS rimborsa le spese sostenute dal *contraente* per rimuovere, richiedere di rimuovere o per ridurre l'impatto negativo di contenuti pubblicati online che ledono la propria reputazione, quella del legale rappresentante o del titolare, a seguito di un attacco informatico o di un furto d'identità che comporti l'accesso non autorizzato a:
 - sistemi informatici aziendali;
 - account aziendali di posta elettronica;
 - profili aziendali su siti web o social media.

DAS rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro per sinistro; la garanzia opera a condizione che il contraente abbia denunciato l'attacco informatico, il furto d'identità o l'accesso non autorizzato alle autorità competenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale per:

- deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca (ad esempio: Google);
 - richiedere la chiusura di profili falsi;
 - rimuovere contenuti di tipo testo, immagini, video e audio;
 - svolgere attività di "positive SEO" ossia costruire contenuti ottimizzati per i motori di ricerca volti ad oscurare la visibilità di risultati di ricerca non graditi.
- Modello organizzativo riparatorio Decreto Legislativo 231/2001.** Se l'assicurato è sottoposto a procedimento penale o amministrativo per la presunta violazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e in seguito alle indagini risulta che non ha adottato un adeguato Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di ridurre l'impatto delle sanzioni interdittive in materia di D. Lgs. 231/01, DAS rimborsa le spese per:
 - redigere o rivedere il modello di organizzazione e gestione;
 - predisporre le misure necessarie a eliminare le carenze organizzative;
 - la consulenza tecnica d'ufficio posta a carico dell'assicurato.La garanzia rimborsa complessivamente **fino a un massimo di 5.000 euro per sinistro.**

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- c) **Piano di rimedio a un Data Breach:** in caso di violazione dei dati personali per la quale l'*assicurato* è sottoposto a procedimento penale o amministrativo, *DAS* rimborsa le spese sostenute al fine di ridurre l'impatto delle *sanzioni* penali e *amministrative* previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, **fino a un massimo di 5.000 euro per sinistro**, per:
- redigere un piano di azioni di rimedio all'*evento* di Data Breach e di mitigazione del rischio;
 - la consulenza necessaria per l'implementazione o la revisione della privacy policy, della cookie policy e dell'informativa sul trattamento dei dati personali dei siti e delle applicazioni web del *contraente*.



1.4 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

1.4.1. Per le ditte individuali e le imprese familiari le garanzie operano a favore delle seguenti persone:

- il titolare;
- i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività;
- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*;
- i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

1.4.2. Per le società di persone le garanzie operano a favore delle seguenti persone:

- i soci;
- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*;
- i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

1.4.3. Per le società di capitale, le garanzie operano a favore delle seguenti persone:

- il legale rappresentante e gli amministratori;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*;
- i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

1.4.4. Le garanzie di tutela legale contro *sanzioni amministrative* vengono inoltre prestate a favore delle altre persone a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del *contraente* o imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro e i membri dell'organismo di vigilanza previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

1.4.5. Le garanzie di perdite pecuniarie "sicurezza, privacy e cyber" operano a favore del *contraente*, indipendentemente dalla forma giuridica.

1.4.6. Le garanzie operano per l'immobile indicato in *polizza*, quale sede legale del *contraente* e per tutti gli altri immobili, all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

1.5 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

1.5.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.

1.5.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione**.

1.5.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera:

- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
- la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*assicurato* nelle altre ipotesi.

1.5.4. **Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**



1.6 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- per *controversie di diritto civile*;
- per la materia amministrativa, salvo l'opposizione a *sanzioni amministrative* come previsto dall'articolo 1.2;
- per l'opposizione a *sanzioni amministrative* in materia fiscale e tributaria;
- se il valore della *sanzione amministrativa* al netto di oneri accessori è inferiore a 500 euro;
- per fatti relativi alla circolazione di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività d'impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- per fatti che derivano da *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi o serrate;
- se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*. In questo caso la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è un provvedimento definitivo di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da *doloso* a colposo o se interviene la *prescrizione del reato* o il procedimento si conclude con *patteggiamento*;
- per procedimenti che riguardano il reato di diffamazione a mezzo stampa.



1.7 - DOVE VALE LA COPERTURA

1.7.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- di tutti gli Stati d'Europa, in caso di procedimento penale;
- di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli altri casi.

1.7.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

1.7.3. Le garanzie di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione a seguito di attacco cyber" operano **per gli *eventi* denunciati presso l'autorità competente in Italia**.

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ARTICOLO 2 - RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA NEI PROCEDIMENTI PENALI - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA



2.1 - COSA È ASSICURATO

2.1.1. La garanzia di tutela legale in sede penale indicata all'articolo 1.1. opera anche per i procedimenti penali conseguenti a fatti posti in essere fino a due anni prima della data di decorrenza della *polizza*, **ma di cui si è avuto conoscenza nel periodo di validità di questo contratto.**

2.1.2. Per determinare quando è avvenuto il fatto, *DAS* prende in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*assicurato*.



2.2 - QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

2.2.1. **Se a favore dell'*assicurato* opera un'altra *polizza* di tutela legale che copre il rischio sottoscritto prima del presente contratto con un altro *assicuratore*, questa garanzia opera a esaurimento del *massimale* della *polizza* precedentemente sottoscritta.**

2.2.2. **Se le condizioni di *assicurazione* della *polizza* sottoscritta con un altro *assicuratore* prevedono che la garanzia operi anch'essa in secondo rischio, la garanzia di questo contratto opera in proporzione al *massimale* complessivamente assicurato con tutte le *polizze* sottoscritte.**

ARTICOLO 3 - GARANZIA TUTELA LEGALE DANNI EXTRACONTRATTUALI - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA



3.1 - COSA È ASSICURATO

3.1.1. *DAS* tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa svolta dal *contraente*.

3.1.2. La garanzia opera per:

- ottenere assistenza legale per un *danno extracuntrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi;
- difendersi da richieste di risarcimento di *danni extracuntrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto *fatto illecito* dell'*assicurato*.

Questa garanzia opera alle seguenti condizioni:

- in presenza di un'*assicurazione* di responsabilità civile che copre l'*evento*: **a seguito dell'intervento dell'*assicuratore* della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero *massimale* di tale *assicurazione*, per le *spese* di resistenza e di *soccombenza***, come previsto dall'art. 1917 del codice civile;
 - in presenza di un'*assicurazione* di responsabilità civile valida e in regola con il pagamento dei *premi* che non può essere attivata in quanto non operante per effetto di un'esclusione o perché l'*evento* non è previsto tra i rischi assicurati: la garanzia opera in primo rischio per le *spese* di resistenza e *soccombenza* **fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza***;
 - se l'*assicurato* non ha un'*assicurazione* di responsabilità civile, o in presenza di tale *polizza* che non può essere attivata per motivi diversi da quelli sopra descritti, **salvo il dolo dell'*assicurato***, o perché prevede una *franchigia* o uno scoperto: la garanzia opera in primo rischio per le *spese* di resistenza e *soccombenza* **fino all'importo massimo di 5.000 euro per *evento***.
- c) richiedere l'eventuale citazione in giudizio dell'*assicuratore* della responsabilità civile, **nel limite di 2.500 euro per *evento***.

3.1.3. In relazione a tali *eventi*, *DAS* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le *spese* indicate all'articolo 13 "Quali *spese* non vengono sostenute o rimborsate da *DAS*".**

3.1.4. Per i medesimi *eventi* *DAS*, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



3.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

3.2.1. Per le ditte individuali e le imprese familiari le garanzie operano a favore del *contraente* e delle seguenti persone:

- il titolare;
- i familiari e gli affini del titolare che collaborano nell'attività;
- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*;
- i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

3.2.2. Per le società di persone le garanzie operano a favore del *contraente* e delle seguenti persone:

- i soci;
- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*;
- i lavoratori stagionali, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio, gli stagisti e i tirocinanti.

3.2.3. Per le società di capitale, le garanzie operano a favore del *contraente* e delle seguenti persone:

- il legale rappresentante e gli amministratori;
- i soci lavoratori;
- i soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*.

3.2.4. Le garanzie operano per l'immobile indicato in *polizza*, quale sede legale del *contraente* e per tutti gli altri immobili, all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

3.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

3.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.

3.3.2. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.**

3.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera:

- la data del primo *evento* che ha dato origine alla richiesta di risarcimento, per *danni extracuntrattuali* subiti o causati dall'*assicurato*;

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

b) la data in cui è avvenuta la prima violazione da parte dell' *assicuratore* di responsabilità civile, in caso di citazione in giudizio di tale soggetto.

3.3.4. Se l' *evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, **DAS** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

3.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

3.4.1. La garanzia è esclusa:

- se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 500 euro;
- per *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, salvo quanto previsto per la chiamata in causa dell' *assicuratore* di responsabilità civile;
- per *controversie* e procedimenti di diritto amministrativo;
- per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell' *assicurato*;
- per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, se l' *assicurato* ha una *assicurazione* di responsabilità civile che non è in regola con il pagamento dei *premi*;
- per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore o dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività d'impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
- per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto, cessione o affitto d'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- per *controversie* con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
- per *danni subiti* per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi a seguito di presunta diffamazione a mezzo stampa.

3.4.2. In caso di *controversia* tra *contraente* e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.

3.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

3.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono in tutti gli Stati d'Europa e devono essere trattati negli uffici giudiziari di tali Stati.

3.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 4 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE "PACCHETTO CONTRATTUALE COMPLETO" – OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA

4.1 – COSA È ASSICURATO

4.1.1. **DAS** tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

4.1.2. La garanzia opera per affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal *contraente* a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal *contraente* e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- vertenze individuali di lavoro con soggetti iscritti nel *Libro unico del lavoro*, con lavoratori con contratto di somministrazione, agenti e rappresentanti che svolgono la propria attività in favore del *contraente*;
- diritto di proprietà e altri diritti reali che si riferiscono agli immobili assicurati.

4.1.3. In relazione a tali *eventi*, **DAS** assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole delle controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 13 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.

4.1.4. Per i medesimi *eventi* **DAS**, su richiesta dell' *assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

4.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

4.2.1. Le garanzie operano a favore del *contraente*.

4.2.2. Le garanzie operano per l'immobile indicato in *polizza*, quale sede legale del *contraente* e per tutti gli altri immobili, all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

4.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

4.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell' *assicurazione*. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con **DAS** per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

4.3.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.

4.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, **DAS** considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell' *assicurato*, della controparte o di un terzo.

4.3.4. Se l' *evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, **DAS** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

4.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 500 euro;
- b) per procedimenti di diritto amministrativo;
- c) per *controversie* che riguardano la fornitura di beni o di servizi a clienti;
- d) per *controversie* che riguardano la compravendita, la permuta o la costruzione di immobili;
- e) per *controversie* che riguardano l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- f) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività d'impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- g) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- h) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
- i) per *controversie* che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- j) per *controversie* nei confronti di DAS;
- k) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'assicurato;
- l) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- m) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.

4.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

4.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

4.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 5 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE "PACCHETTO CONTRATTUALE LIGHT 2 CASI DI CUI 1 IN GIUDIZIO" - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA

5.1 - COSA È ASSICURATO

5.1.1. DAS tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

5.1.2. La garanzia opera per affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano:

- a) forniture di beni o prestazioni di servizi richiesti o commissionati dal *contraente* a fornitori, compresi i contratti di appalto e subappalto commissionati dal *contraente* e gli acquisti di beni e servizi effettuati a distanza (ad esempio, via web);
- b) forniture di beni o prestazioni di servizi a clienti, compreso il recupero di crediti.

5.1.3. In relazione a tali *eventi*, DAS assume a proprio carico le *spese* legali, *peritali* e investigative necessarie per la sola *risoluzione amichevole delle controversie*, per un massimo di due (2) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo. DAS assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, in uno (1) dei due (2) casi sopra indicati per ciascun anno assicurativo, a condizione che il valore economico della *controversia* sia superiore a 3.000 euro.

5.1.4. DAS assume a proprio carico o rimborsa tali spese fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 13 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS".

5.1.5. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'assicurato, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

5.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

5.2.1. Le garanzie operano a favore del *contraente*.

5.2.2. Le garanzie operano per l'immobile indicato in *polizza*, quale sede legale del *contraente* e per tutti gli altri immobili, all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

5.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

5.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*, trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

5.3.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.

5.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, DAS considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'assicurato, della controparte o di un terzo.

5.3.4. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

5.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 500 euro; tale valore sale a 3.000 euro per l'azione in giudizio;

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- b) per procedimenti di diritto amministrativo;
- c) per *controversie* di lavoro;
- d) per *controversie* che riguardano i diritti reali, inclusi l'affitto d'azienda e i contratti di leasing immobiliare;
- e) per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività d'impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- f) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- g) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
- h) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- i) per *controversie* nei confronti di **DAS**;
- j) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*;
- k) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- l) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme.



5.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

5.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

5.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 6 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 5 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA



6.1 - COSA È ASSICURATO

6.1.1. **DAS** tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

6.1.2. La garanzia opera per affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *contraente* a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

6.1.3. In relazione a tali *eventi*, **DAS** assume a proprio carico le *spese* legali, *peritali*, e investigative necessarie **per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di cinque (5) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo**. **DAS** assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **per un massimo di due (2) casi, dei cinque (5) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo**.

6.1.4. **DAS** assume a proprio carico o rimborsa tali *spese* fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le *spese* indicate all'articolo 13 "Quali *spese* non vengono sostenute o rimborsate da **DAS**".

6.1.5. Per i medesimi *eventi* **DAS**, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



6.2 - CHI È ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del *contraente*.

6.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

6.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*, **trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione**. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con **DAS** per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

6.3.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione**.

6.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, **DAS** considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo.

6.3.4. **Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**



6.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 500 euro;
- b) per *controversie* che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
- c) per *controversie* che riguardano i diritti reali, l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- d) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- e) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
- f) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- g) per l'azione in giudizio, se nei confronti del debitore dell'*assicurato* risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da **DAS**. In questi casi vengono garantite esclusivamente le *spese* necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito;
- h) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- i) per **controversie** con i fornitori;
- j) per **controversie** di lavoro.



6.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

6.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

6.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 7 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 10 CASI DI CUI 2 IN GIUDIZIO" - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA



7.1 - COSA È ASSICURATO

7.1.1. *DAS* tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

7.1.2. La garanzia opera per affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *contraente* a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

7.1.3. In relazione a tali *eventi*, *DAS* assume a proprio carico le *spese* legali, *peritali*, e investigative necessarie **per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di dieci (10) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo**. *DAS* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali anche per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **per un massimo di due (2) casi, dei dieci (10) sopra indicati, in ciascun anno assicurativo**.

7.1.4. *DAS* assume a proprio carico o rimborsa tali *spese* fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le *spese* indicate all'articolo 13 "Quali *spese* non vengono sostenute o rimborsate da *DAS*".

7.1.5. Per i medesimi *eventi* *DAS*, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



7.2 - CHI È ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del *contraente*.

7.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

7.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*, **trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione**. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

7.3.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione**.

7.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo.

7.3.4. **Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**



7.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 500 euro;
- b) per *controversie* che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
- c) per *controversie* che riguardano i diritti reali, l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- d) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- e) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
- f) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- g) per l'azione in giudizio, se nei confronti del debitore dell'*assicurato* risultano situazioni economiche pregiudizievoli, verifiche di carenza beni o se risulta pendente una richiesta di fallimento o liquidazione giudiziale o altra procedura concorsuale, attestata da visure, informazioni commerciali o altri documenti acquisiti da *DAS*. In questi casi vengono garantite esclusivamente le *spese* necessarie per la stesura e il deposito della domanda di ammissione del credito;
- h) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- i) per *controversie* con i fornitori;
- j) per *controversie* di lavoro.



7.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

7.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

7.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 8 - GARANZIA "CONTROVERSIE CON I CLIENTI 3 CASI SENZA AZIONE IN GIUDIZIO" - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA



8.1 - COSA È ASSICURATO

8.1.1. *DAS* tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

8.1.2. La garanzia opera per affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale, per presunti inadempimenti propri o di controparte, che

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal *contraente* a clienti, anche a distanza (ad esempio, via web).

8.1.3. In relazione a tali *eventi*, *DAS* assume a proprio carico le *spese* legali, *peritali* e investigative necessarie **per la sola risoluzione amichevole delle controversie, per un massimo di tre (3) casi avvenuti in ciascun anno assicurativo, fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 13 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.

8.1.4. Per i medesimi *eventi* *DAS*, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

8.2 - CHI È ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del *contraente*.

8.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

8.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*, **trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione**. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

8.3.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione**.

8.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo.

8.3.4. **Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**

8.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 500 euro;
- b) per l'azione in giudizio;
- c) per *controversie* che riguardano la vendita o la permuta di immobili;
- d) per *controversie* che riguardano i diritti reali, l'affitto d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
- e) per *controversie* e procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore) e la concorrenza sleale;
- f) per *controversie* e procedimenti che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori e fra società e amministratori;
- g) per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- h) per *controversie* e procedimenti che derivano dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere;
- i) per *controversie* con i fornitori;
- j) per *controversie* di lavoro.

8.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

8.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

8.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 9 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE "PACCHETTO FISCO E PREVIDENZA" - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA

9.1 - COSA È ASSICURATO

9.1.1. *DAS* tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa svolta dal *contraente*.

9.1.2. La garanzia opera per:

- a) affrontare procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia opera se il *contraente* necessita dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato che rientra fra quelli indicati dall'art. 12 del codice del processo tributario (Decreto Legislativo n. 546/1992 e successive modifiche), in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso alla commissione tributaria provinciale competente;
- b) affrontare *controversie* con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, **diverse da quelle che riguardano il mancato o irregolare pagamento di contributi**.

9.1.3. In relazione a tali *eventi*, *DAS* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per affrontare la *controversia* o il procedimento, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le spese indicate all'articolo 13 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da DAS"**.

9.1.4. Per i medesimi *eventi* *DAS*, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale in materia e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

9.2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI

9.2.1. Le garanzie operano a favore del *contraente*.

9.2.2. Le garanzie operano per l'immobile indicato in *polizza*, quale sede legale del *contraente* e per tutti gli altri immobili, all'interno dei quali viene svolta l'attività d'impresa, ubicati in Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

9.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

9.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.

Fa eccezione la garanzia di opposizione a una sanzione di natura tributaria e fiscale, per la quale un *evento* è considerato in garanzia se avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 180 giorni.

9.3.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.**

9.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera:

- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni tributarie;
- la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*assicurato* per tutte le altre ipotesi.

9.3.4. **Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**



9.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- se il valore della sanzione applicata al netto di oneri accessori è inferiore a 500 euro;
- per opposizione a sanzioni e altri procedimenti amministrativi, tributari o fiscali non previsti dal Decreto Legislativo n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni;
- per mere richieste di produzione o allegazione di documenti da parte delle autorità fiscali e per il ricorso alla commissione tributaria regionale;
- per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*, o, nei procedimenti di natura fiscale e tributaria, se viene accertato che la violazione è compiuta con dolo o colpa grave (come definito dall'art. 5 del Decreto Legislativo 472/97);
- per *controversie* riguardanti il mancato o irregolare pagamento di contributi previdenziali;
- per procedimenti che riguardano immobili in cui non viene svolta l'attività d'impresa o ubicati in Paesi che non rientrano tra quelli indicati nei beni assicurati;
- per procedimenti che riguardano la proprietà intellettuale (diritti di brevetto, marchio, autore);
- per *controversie* e procedimenti che riguardano operazioni di acquisto o cessione dell'azienda o di quote societarie, o operazioni di trasformazione, fusione, scissione;
- per *controversie* e procedimenti che derivano dalla circolazione di veicoli a motore e dalla proprietà o utilizzo di mezzi nautici e aerei in genere.



9.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

9.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato di Città del Vaticano.

9.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 10 - GARANZIA DI TUTELA LEGALE "PACCHETTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE E CONCORRENZA" - OPERANTE SE RIPORTATA IN POLIZZA



10.1 - COSA È ASSICURATO

10.1.1. *DAS* tutela i diritti del *contraente* negli *eventi* relativi all'attività d'impresa da questi svolta.

10.1.2. La garanzia opera per:

- sostenere un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni subiti per *fatto illecito* di terzi in tema di diritto di *proprietà industriale regolarmente registrata o brevettata secondo la normativa vigente*, e in materia di opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni subiti da concorrenza sleale, **purché le richieste dell'*assicurato* siano integralmente accolte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo;**
- resistere a un'azione legale in giudizio per il risarcimento di danni provocati a terzi per un presunto *fatto illecito* dell'*assicurato*, in tema diritto di *proprietà industriale*, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, di esclusiva e per danni da concorrenza sleale, **purché le richieste di controparte siano integralmente respinte con sentenza inappellabile o provvedimento definitivo.**

10.1.3. In relazione a tali *eventi*, *DAS* assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per affrontare l'azione in giudizio, **fino alla metà dell'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto e comunque con il limite di 25.000 euro. Sono escluse le spese indicate all'articolo 13 "Quali spese non vengono sostenute o rimborsate da *DAS*".**

10.1.4. Per i medesimi *eventi* *DAS*, su richiesta dell'*assicurato*, eroga consulenza legale telefonica per ottenere un parere legale sulle materie in copertura e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



10.2 - CHI È ASSICURATO

Le garanzie operano a favore del *contraente*.

10.3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

10.3.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*, **trascorsi almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione.** Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.

10.3.2. La garanzia vale per gli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.**

10.3.3. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo.

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

10.3.4. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, **DAS** prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.



10.4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

La garanzia è esclusa:

- se il valore economico della *controversia* è inferiore a 500 euro;
- se le richieste dell'*assicurato* non vengono integralmente accolte, o viceversa se le richieste della controparte che ha agito in giudizio non vengono integralmente respinte;
- per mere diffide o inibitorie o altre azioni promosse al di fuori dell'azione in giudizio per il risarcimento danni;
- per *controversie* che si concludono con una *transazione* o senza un provvedimento definitivo a conclusione dell'azione in giudizio;
- per procedimenti di natura amministrativa che derivano dall'inosservanza di norme di legge in materia di *proprietà industriale*, opere dell'ingegno creativo, diritto d'autore, esclusiva o in tema di concorrenza;
- per *controversie* di *diritto civile* non indicate all'articolo 10.1.2. lettera a) e b).



10.5 - DOVE VALE LA COPERTURA

10.5.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

10.5.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 11 - OPZIONE "ESCLUSIONE *CONTROVERSIE* DI VALORE INFERIORE A 3.000 EURO" - VALIDA SE RIPORTATA IN *POLIZZA*

11.1. Con questa opzione, che prevede una riduzione del *premio*, il *contraente* sceglie di escludere dalle garanzie previste dal contratto tutte le *controversie* e i procedimenti che hanno un valore economico inferiore a 3.000 euro.

11.2. Di conseguenza, le **garanzie previste dalla *polizza* non valgono se il valore economico della *controversia* o se il valore della *sanzione amministrativa* (al netto di oneri accessori) è inferiore a 3.000 euro.**



SEZIONE TUTELA DELLA CIRCOLAZIONE

ARTICOLO 12 - GARANZIE PACCHETTO "DIFESA CIRCOLAZIONE" - OPERANTI SE RIPORTATE IN *POLIZZA*



12.1 - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA DI TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE

12.1.1. **DAS** tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi alla proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli.

12.1.2. La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale;
- presentare istanza di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi;
- presentare opposizione all'autorità competente contro la *sanzione amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale;
- ottenere assistenza legale per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi. La garanzia vale per danni alla persona, a cose di sua appartenenza e al veicolo;
- affrontare *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale per inadempimenti propri o di controparte;
- presentare opposizione all'autorità competente contro una *sanzione amministrativa*.

12.1.3. In relazione a tali *eventi*, **DAS** offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le *spese* legali, *peritali*, investigative e processuali necessarie per la *risoluzione amichevole* delle *controversie* e per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del *massimale* indicato in *polizza* e alle condizioni stabilite da questo contratto. Sono escluse le *spese* indicate all'articolo 13 "Quali *spese* non vengono sostenute o rimborsate da **DAS**".**

12.1.4. Per i medesimi *eventi* **DAS**, su richiesta dell'*assicurato*:

- eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti;
- anticipa la cauzione eventualmente disposta dall'autorità estera competente in caso di arresto, minaccia di arresto o procedimento penale, **sempre entro i limiti del *massimale* indicato in *polizza*, con restituzione a **DAS** entro 60 giorni dalla sua erogazione.**



12.2 - COSA È ASSICURATO CON LA GARANZIA PERDITE ECONOMICHE CIRCOLAZIONE

DAS assicura il rischio delle seguenti perdite economiche subite dall'*assicurato*:

- Recupero punti e riesame patente di guida.** Se l'*assicurato* subisce la decurtazione di punti dalla propria patente di guida, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse dopo la decorrenza dell'*assicurazione*, **DAS** rimborsa le *spese* sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le *spese* per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, **fino a un massimo di 1.000 euro.**
- Recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente.** Nel caso in cui l'*assicurato* subisca la decurtazione di punti dalla propria carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada commesse successivamente alla decorrenza dell'*assicurazione*, **DAS** rimborsa le *spese* sostenute per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o, a seguito di perdita totale del punteggio, le *spese* per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del *documento di guida*, **fino a un massimo di 2.000 euro.**
- Traino.** **DAS** rimborsa le *spese* di recupero e traino del veicolo a seguito di incidente stradale, dal luogo di arresto fino a un'autofficina, **fino a un massimo di 500 euro.** Se l'*evento* è coperto da un'*assicurazione* di assistenza e soccorso stradale, il rimborso è limitato all'integrazione di quanto non liquidato dall'altra compagnia di assicurazione.
- Diaria da fermo per sequestro del veicolo.** In caso di sequestro penale disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale avvenuto

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

durante il *periodo di validità della polizza*, DAS rimborsa le spese di custodia e dissequestro, **nella misura stabilita convenzionalmente in 15 euro per ciascun giorno di sosta forzata del veicolo, fino a un massimo di 30 giorni. La garanzia opera solo se è stato richiesto l'intervento di DAS per la garanzia di tutela legale di istanza di dissequestro del veicolo.**

5. **Duplicazione documenti, targa e re-immatricolazione veicolo.** DAS corrisponde un importo fisso di 100 euro complessivi se l'*assicurato* deve provvedere alla duplicazione della patente o di altro *documento di guida*, della carta di circolazione, del certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti. DAS rimborsa inoltre le eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo, **fino a un massimo di 400 euro.**



12.3 - CHI È ASSICURATO

- 12.3.1. Le garanzie operano in base alla scelta effettuata dal *contraente* e indicata in *polizza*.
- 12.3.2. Se in *polizza* sono indicati uno o più veicoli (*assicurazione* su targa), le garanzie operano a favore del proprietario, del conducente (se autorizzato) e dei trasportati di tali veicoli, inclusi eventuali rimorchi trainati dallo stesso veicolo.
- 12.3.3. Le garanzie operano inoltre per tutti i rimorchi di proprietà del *contraente* quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l'aggancio e il posizionamento per la sosta (rischio statico).
- 12.3.4. Se in *polizza* sono indicati uno o più *documenti di guida*, le garanzie operano a favore delle persone titolari di tali documenti, alla guida di un veicolo di loro o altrui proprietà conducibile con le abilitazioni previste dal documento stesso (ad esempio, in base alla categoria di patente conseguita); sono inoltre assicurati il proprietario e i trasportati del veicolo da essi condotto.

12.4 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA

- 12.4.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.
- 12.4.2. **Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'assicurazione.** Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
- 12.4.3. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* **ma che si sono manifestati entro due anni dalla sua cessazione.**
- 12.4.4. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, DAS considera:
- la data del primo *evento* che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per *danni extracontrattuali* subiti dall'*assicurato*;
 - la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*;
 - la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'*assicurato*, della controparte o di un terzo, per tutte le altre ipotesi.
- 12.4.5. **Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.**



12.5 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

- 12.5.1. La garanzia è esclusa:
- se il valore economico oggetto della *controversia* o se il valore della *sanzione amministrativa* applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a 250 euro;
 - per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* causati dall'*assicurato* a terzi;
 - per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*; se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, per fuga, omissione di soccorso, guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o se vengono applicate le sanzioni previste dagli artt. 187 e 189 del codice della strada, la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da *doloso* a colposo;
 - per opposizione a *sanzioni amministrative* non correlate a incidente stradale, se non c'è accoglimento almeno parziale dell'opposizione. Questa limitazione non vale se la sanzione prevede il ritiro o la sospensione del documento di guida dell'*assicurato*;
 - per *controversie* nei confronti di DAS;
 - se l'*assicurato*, conducente del veicolo, guida con patente non valida o irregolare, o guida un veicolo non assicurato a norma di legge o in difformità da immatricolazione; l'esclusione non vale se l'*assicurato* guida con patente scaduta o senza aver ottenuto la patente pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida ma ottiene il rilascio o il rinnovo della patente entro 90 giorni dal *sinistro*.
- 12.5.2. In caso di *controversia* tra *contraente* e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.
- 12.5.3. Per le garanzie "recupero punti e riesame patente di guida" e "recupero punti e riesame carta di qualificazione del conducente", i rimborsi previsti per sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica vengono corrisposti nella misura del 50% se:
- l'*assicurato* al momento della perdita integrale del punteggio possiede meno di 10 punti;
 - la decurtazione dei punti avviene per: guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 CdS); guida in stato di ebbrezza con accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,50 g/l e in tutti i casi in cui il conducente si rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico; fuga o omissione di soccorso (omissione di fermata e assistenza, art. 189 CdS).



12.6 - DOVE VALE LA COPERTURA

- 12.6.1. Le garanzie di tutela legale operano per gli *eventi* che avvengono in tutto il mondo.
- 12.6.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
- 12.6.3. La garanzia "traino" opera per gli *eventi* che avvengono in tutti gli Stati d'Europa.
- 12.6.4. Le altre garanzie di perdite economiche circolazione operano per gli *eventi* che avvengono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

! SPESE NON COPERTE

ARTICOLO 13 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si fa carico né rimborsa le seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 15 e 16;
- b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
- c) spese del legale per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, debba trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l'*assicurato* deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non concordata con DAS;
- j) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le *spese* diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- k) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- l) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE

ARTICOLO 14 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

14.1. Per richiedere le prestazioni previste l'*assicurato* deve segnalare l'accaduto a DAS appena possibile.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'*assicurato*, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il numero verde 800.84.90.90, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

14.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

14.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

14.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*assicurato* deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

14.5. In caso di procedimento penale, l'*assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

14.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'*assicurato* deve chiamare il numero verde 800.94.90.90 e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

14.7. Per ottenere le prestazioni previste dalle garanzie "perdite economiche circolazione", l'*assicurato* deve inviare a DAS:

- a) una copia del provvedimento sanzionatorio;
- b) una copia delle fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente validi che provano i costi sostenuti.

14.8. Per ottenere le prestazioni previste dalla garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione", l'*assicurato* deve seguire le istruzioni fornite da DAS, e dal fornitore del servizio Linkiller incaricato a eseguire la prestazione, per individuare i contenuti da rimuovere.

ARTICOLO 15 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

15.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private - D.Lgs. 209/05). A tal fine l'*assicurato* deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della *controversia*;
- b) per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'*assicurato* può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

15.2. DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'*assicurato* presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'*assicurato* comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.

15.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'*assicurato* che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 18, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del *massimale* previsto dalla *polizza*.

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

15.4. Per la fase giudiziale *DAS* trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- l'assicurato* può indicare a *DAS* un legale di propria fiducia; **se l'assicurato non fornisce tale indicazione, *DAS* può individuare direttamente il legale;**
- l'assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- se nel corso dello stesso grado di giudizio *l'assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, *DAS* non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

15.5. In caso di procedimento penale, *l'assicurato* è tenuto a denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha inizio l'azione penale o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. In caso di procedimento penale per *delitto doloso*, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'*assicurato* pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.

15.6. *DAS* gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):

- in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo *evento-fatto* nei quali sono coinvolti uno o più *assicurati*;
- se l'*evento* che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.

15.7. Nell'erogazione delle prestazioni, *DAS* si impegna:

- a pagare l'indennizzo all'*assicurato*, nei limiti del *massimale*, entro 30 giorni dal momento in cui *DAS* ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; **a tal fine l'assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;**
- a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l'*assicurato* al numero di telefono da questi indicato.



ARTICOLO 16 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI - I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, *l'assicurato* deve rispettare le seguenti disposizioni:

- deve denunciare il *sinistro* appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
- deve aggiornare appena possibile *DAS* su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;
- prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare *DAS* e deve aver ottenuto conferma a procedere;
- prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di *DAS*. *DAS* in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di *DAS*, alcuna *transazione* o accordo per definire la *controversia* che preveda a carico della Compagnia spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'*assicurato*. Se *l'assicurato* procede senza autorizzazione, *DAS* garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;
- per la garanzia di perdite pecuniarie "rimozione contenuti lesivi della reputazione" deve rivolgersi esclusivamente al fornitore del servizio Linkiller secondo le indicazioni fornite da *DAS*.



ARTICOLO 17 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

17.1. *DAS* non è responsabile dell'operato di legali e periti.

17.2. *DAS* non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'*assicurato*.

ARTICOLO 18 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

18.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra *l'assicurato* e *DAS* sulla gestione delle prestazioni, sia *l'assicurato* sia *DAS* possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

18.2. *L'assicurato* e *DAS* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

18.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'*assicurato*, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione *l'assicurato* ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da *DAS*, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a *DAS* il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.

18.4. Se *l'assicurato* intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.



DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE



ARTICOLO 19 - QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE: PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

19.1. *L'assicurazione* decorre dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* se è stata pagata entro tale data. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

19.2. *L'assicurazione* scade il giorno indicato in *polizza* se non viene rinnovata.

19.3. **Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell'art. 1901 del codice civile.**

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



ARTICOLO 20 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA

L'assicurazione viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal *contraente* o da *DAS* per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate all'articolo 28.2.



ARTICOLO 21 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO

21.1. Se il *contraente* non ha più bisogno dell'assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a *DAS* trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il *contraente* di pagare le rate di *premio* nel frattempo già scadute e non corrisposte.

21.2. Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il *contraente* sia *DAS* possono recedere dall'assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il *contraente*, l'assicurazione cessa il giorno in cui *DAS* riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è *DAS*, l'assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del *contraente*.

21.3. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del *contraente* o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria o speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di *DAS* da ogni ulteriore prestazione.

21.4. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso o della risoluzione, *DAS* rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



ARTICOLO 22 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

22.1. L'importo che il *contraente* deve pagare, detto *premio*, è riportato in *polizza*. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest'ultimo caso il *premio* viene aumentato del 3% ed è previsto l'addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L'importo è interamente dovuto anche se frazionato.

22.2. Il *premio* deve essere pagato all'intermediario cui la *polizza* è assegnata, oppure direttamente a *DAS*, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.

ARTICOLO 23 - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ

23.1. Il *premio* annuo indicato in *polizza* costituisce il minimo dovuto.

23.2. Alla scadenza di ciascuna annualità il *premio* viene ricalcolato in base al parametro variabile riportato in *polizza* e/o nelle appendici di regolazione premio. Tale parametro è costituito dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato dalle parti.

23.3. A tale scopo, se intervengono variazioni al valore del parametro variabile, il *contraente* dovrà inviare a *DAS* o all'intermediario a cui è assegnato il contratto, nel termine di 60 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità di contratto, una dichiarazione scritta che aggiorna il dato valido per la nuova annualità, fermo il pagamento tempestivo del *premio* di rinnovo provvisorio richiesto da *DAS* e calcolato sui dati riferiti all'annualità precedente.

23.4. In caso di variazione del parametro, *DAS* provvederà:

- a emettere una appendice di regolazione del *premio*, indicando il nuovo *premio* per l'annualità in corso e la differenza tra quanto pagato in sede di rinnovo e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo;
- ad aggiornare il *premio* per le annualità successive in base all'ultima regolazione effettuata.

23.5. Se la regolazione comporta un aumento del *premio*, il *contraente* deve pagare le differenze di *premio* risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell'appendice di regolazione; se si tratta di regolazione in diminuzione, *DAS* si impegna a restituire le differenze di *premio* a favore del *contraente* nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento della dichiarazione scritta di aggiornamento dei parametri variabili, salvo il minimo dovuto di cui al punto 23.1.

23.6. Se al termine dell'annualità di contratto non sono intervenute variazioni nel parametro variabile, il *contraente* non deve trasmettere alcuna comunicazione; se l'aggiornamento del parametro variabile non comporta alcuna variazione del *premio*, *DAS* non deve emettere alcuna appendice di regolazione del *premio*. In entrambi i casi il *premio* dovuto per la nuova annualità di contratto resterà quello pagato in sede di rinnovo o di firma della *polizza*.

23.7. Se il *contraente* non comunica l'aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di *premio* a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.

23.8. *DAS* si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal *contraente*, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il *Libro unico del lavoro* o l'ultimo bilancio approvato).



ARTICOLO 24 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE

Se la *polizza* prevede un *premio* indicizzato, il *massimale* e il *premio* sono calcolati in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'ISTAT, secondo i seguenti criteri:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annuale il *massimale* e il *premio* verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
- se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il *massimale* o il *premio* superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il *contraente* sia *DAS* possono rinunciare all'aggiornamento; in tal caso il *massimale* e il *premio* rimarranno quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato;
- in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, *DAS* proporrà l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento; il *contraente* in tal caso può rinunciare all'adeguamento proposto da *DAS*, con gli effetti indicati al comma precedente.



ARTICOLO 25 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

25.1. Il *contraente* deve fornire a *DAS* tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.

25.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono

DAS IN AZIENDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione* come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.



ARTICOLO 26 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO

- 26.1. Il *contraente* è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
- 26.2. Se *DAS* viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, può richiedere al *contraente* la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del *premio*, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall'art. 1898 del codice civile.
- 26.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'*assicurazione* come previsto dall'articolo 1898 del codice civile.
- 26.4. Il *contraente* può comunicare per iscritto a *DAS* anche la diminuzione del rischio. *DAS* ridurrà il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *contraente*, come previsto dall'art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.



ARTICOLO 27 - PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'*assicurato* la perdita del diritto alla prestazione.

ARTICOLO 28 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

- 28.1. Tutte le comunicazioni che l'*assicurato* e il *contraente* effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di *assicurazione*, e vanno indirizzate a *DAS* o all'intermediario cui la *polizza* è assegnata.
- 28.2. Le comunicazioni con *DAS* possono avvenire:
- mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
 - mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it
- 28.3. Per denunciare un *sinistro*, l'*assicurato* deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 14.
- 28.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il *contraente* dovrà seguire le modalità indicate all'art. 21.2.
- 28.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il *contraente* o l'*assicurato* fanno al broker impegnano *DAS* a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da *DAS* al broker si intende come fatta all'*assicurato* o al *contraente*.



ARTICOLO 29 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

- 29.1. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un *sinistro* devono darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.
- 29.2. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, *DAS* non procederà a erogare alcuna prestazione.
- 29.3. Il *contraente* non può stipulare più *polizze* con *DAS* per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da *DAS*. Se contravviene a questo obbligo, *DAS* erogherà le proprie prestazioni nel limite del *massimale* più alto fra quelli previsti dalle *polizze* stipulate.

ARTICOLO 30 - FORO COMPETENTE

Per ogni *controversia* che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il *contraente* o l'*assicurato*.



ARTICOLO 31 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del *contraente*, anche se il loro pagamento è stato anticipato da *DAS*.

ARTICOLO 32 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE E LINGUA DEL CONTRATTO

- 32.1. L'*assicurazione* è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'*assicurato* deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
- 32.2. Se le condizioni di *assicurazione* sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.

ARTICOLO 33 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a liquidare un *sinistro* o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del *sinistro* o l'erogazione della prestazione espone *DAS* a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni di assicurazione modello CA2019/DIA - Documento aggiornato a settembre 2019

Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I